



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

[www.comune.tadasuni.or.it](http://www.comune.tadasuni.or.it)

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 04 del 15.03.2017

Oggetto:	Programmazione fabbisogno del personale. Triennio 2017/2019 e piano occupazionale 2017. Indirizzi per la copertura del posto di Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C – pos. economica 1 a tempo parziale (18h settimanali) e indeterminato mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
----------	---

L'anno Due mila diciassette, il giorno quindici, del mese di marzo, alle ore 11,30, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
<b>Porcu Mauro</b>	Sindaco	X	
<b>Monagheddu Vincenzo</b>	Vice-Sindaco	X	
<b>Demartis Silvia</b>	Assessore		X
<b>Oppo Pier Paolo</b>	Assessore	X	

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Visti:**

- l’art. 91, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e l’art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, i quali stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, devono procedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- l’art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 30/3/2011, n. 165, introdotto dall’art. 35, del citato D. Lgs. n. 150/2009, il quale dispone che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati, su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture, cui sono preposti;

**Dato atto** che:

- a norma dell’art. 1, comma 102, L 30.12.2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011, n. 448 (L. Finanziaria 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art. 39, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell’art. 3, comma 120 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni, di cui al comma 4, dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

**Richiamato**, altresì, l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, nonché, ove risultò necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

**Rilevato che** l’art. 33, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce, con decorrenza 01/01/2012, l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**Considerato**, pertanto, che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

**Viste:**

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115, del 24/12/2014, recante: *"Modifica dotazione Organica del Comune e Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2015 - 2017"*, integrata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69, del 21/12/2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69, del 21/12/2016, recante: *"Programmazione fabbisogno del personale. Triennio 2017/2019 e piano occupazionale 2017"*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68, del 21/12/2016, recante: *"Ricognizione eccedenze e/o esubero di personale ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall’art. 16, L. 12/11/2011, n. 183. Anno 2017"*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11, del 28/1/2016, recante: *"Esame e approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive - Triennio 2016/2018"*;

**Atteso** che il vigente quadro normativo, in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e che i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno (a decorrere dal 2016 “*pareggio di bilancio*”);

**Dato atto** che, a seguito della Sentenza n. 272/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che stabiliva per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, nell'anno successivo alla violazione;

**Evidenziato**, inoltre che, con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2016, veniva istituito, tra l'altro, n. 1 posto di Istruttore - Area Tecnica - Categoria C, in regime di part-time 50% (18 ore settimanali);

**Richiamato** l'art. 1, comma 424, della L. 23/12/2014, n. 190 del (legge di stabilità 2015), il quale prevedeva che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle misure stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

**Considerato** che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

**Visto** l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità;

**Visto** il contenuto della nota in data 8 giugno 2016, prot. n. 22407, della Direzione generale enti locali e finanza della R.A.S. - Assessorato EE.LL. - Finanze ed Urbanistica, da cui si evince, in particolare, che il personale delle province addetto alle funzioni non fondamentali attribuite alle unioni di comuni, sarà oggetto di trasferimento presso gli stessi enti locali, attraverso apposita delibera della Giunta Regionale, adottata previa intesa in Sede di Conferenza Regione Enti Locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

**Preso atto** che, conseguentemente, nella Regione Sardegna non è presente personale soprannumerario da ricollocare, considerato che il personale addetto alle funzioni fondamentali rimarrà in servizio presso le province e il personale addetto alle funzioni non fondamentali troverà collocazione nelle Unioni di comuni, enti, questi ultimi, che costituiscono il fulcro della riforma in atto (v. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, recante: “*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*”, pubblicata sul Buras in data 4/2/2016), imperniata sulla distribuzione razionale delle competenze e delle correlate funzioni;

**Vista** la Circolare P.C.M. Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico recante: “*Assunzioni e mobilità regioni e enti locali*” - prot. n. 42335 P-4.17.1.7.3 dell'11/8/2016, mediante la quale, tra l'altro, si stabilisce quanto segue:

“.....Dai dati acquisiti dal portale “*Mobilità.gov.it*”, a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva, inoltre che, in attuazione della normativa soprarichiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, per le seguenti regioni, attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 2, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione:

- BASILICATA
- PIEMONTE
- SARDEGNA (tenuto conto della nota dell'8 giugno 2016, n. 22407, della Direzione generale enti locali e finanza della medesima regione autonoma).

*Anche per le predette regioni BASILICATA, PIEMONTE e SARDEGNA e per gli enti locali che insistono sul loro territorio:*

- *sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;*

**Considerato** che, nell'anno 2014, si è verificata n. 1 cessazione di personale dipendente, non ancora sostituito e a decorrere da tale data non si sono verificate altre cessazioni;

**Dato atto** che, nell'anno 2008, la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è stata accertata in complessivi € 180.068,37, mentre, la spesa prevista per l'anno 2017, al lordo degli oneri riflessi, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ammonta ad € 166.051,31;

**Richiamato** l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni, di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale, riferite agli enti che, nell'anno 2015, non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

**Visto** l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede, nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2008 - v. Del. n. 52 Cont./10 in data 11/11/2010, delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti);

**Ravvisata** la necessità di impartire le opportune direttive al Segretario Comunale, al fine di provvedere alla copertura del posto di Istruttore Tecnico - Cat. C, in possesso del diploma di geometra, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in regime di part-time 50% (18 ore settimanali);

**Dato atto** che, mentre, da un lato la procedura concorsuale costituisce lo strumento ordinario per la provvista del personale pubblico, il legislatore, nel tempo, con il valido ausilio della giurisprudenza, è andato via, via affermando la prevalenza su di esso del passaggio diretto del personale già in servizio da un Ente all'altro, mediante cessione del contratto, sull'assorbente considerazione che esso è pur sempre stato reclutato in origine con il sistema selettivo, ancorché da una diversa amministrazione;

**Evidenziato**, inoltre, che:

- in primo luogo, la procedura del passaggio diretto tra Enti permette di assumere personale che ha già conseguito la stessa qualifica presso altri datori di lavoro pubblici, requisito che comporta il vantaggio di acquisire personale già formato e con esperienza nel ruolo, con conseguente risparmio di spesa ed immediata operatività dell'unità reclutata;
- in secondo luogo, l'ordinamento del pubblico impiego prevede la priorità ex lege del passaggio di personale tra amministrazioni, rispetto alle nuove assunzioni, per ottenere una più razionale distribuzione delle risorse umane ed economie per la finanza pubblica, garantendo, al contempo, la stabilità dei livelli occupazionali complessivi;
- la vigente normativa, per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali (quali quelli previsti per gli enti locali, fino al 2014, dall'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, e oggi trasfusi nell'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 90/2014), configura la mobilità come una possibilità di reclutamento di personale aggiuntiva, rispetto ai predetti limiti normativi. La giurisprudenza contabile ha, infatti, sottolineato come la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva, a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente;

**Richiamato** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27, del 03/04/2015 e ss.mm.ii., in particolare, l'art. 34, recante: "Mobilità del personale e procedura selettiva per la mobilità volontaria";

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. 11/8/2014, n. 114
- la L. 28 dicembre 2015, n. 208
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232
- la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;
- la L.R. 20 aprile 2016, n. 7;

**Acquisiti**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

**D E L I B E R A**

**Di impartire** gli opportuni indirizzi, al Segretario Comunale al fine di provvedere all'espletamento del procedimento per la copertura del posto di Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C, a tempo parziale (18h settimanali) e indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Di provvedere** alla trasmissione di copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali, di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giuseppe Mura





**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 15/03/2017

Il responsabile del Servizio  
f.to Dott. Giuseppe Mura

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Tadasuni 15/03/2017

Il responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Franco Vellio Melas

**Attestato di Pubblicazione**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 22/03/2017, al 06/04/2017, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 22/03/2017

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giuseppe Mura

*Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

Tadasuni 22/03/2017

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giuseppe Mura